



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una Associazione di Volontariato denominata "Centro Astalli per l'assistenza agli immigrati ODV", operante ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e del Codice Civile.

ART. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Roma, Via degli Astalli, 14/a.

La sede sociale può essere variata con delibera dell'Assemblea.

L'Associazione potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, succursali, e rappresentanze anche altrove.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - FINALITA'

3.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

3.2. L'Associazione si propone di svolgere funzioni di servizio sociale, culturale e assistenziale a favore dei richiedenti asilo politico e degli immigrati e delle loro famiglie.

Tra le sue finalità l'Associazione prevede tra le altre, l'attività di orientamento e formazione professionale.

Per il conseguimento del proprio fine, l'Associazione potrà altresì avere opportuni collegamenti con altri organismi, gruppi, persone anche sul piano internazionale.

3.3. L'Associazione nasce per accompagnare, servire e difendere i diritti dei migranti in generale, e dei rifugiati in particolare: donne e uomini intesi, nella definizione offerta dalla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, non solo come persone perseguitate per motivi di razza, religione, appartenenza a un gruppo sociale o politico, ma anche sfollati interni e rifugiati de facto, spinti alla fuga da un conflitto armato, da politiche economiche errate o da catastrofi naturali.



L'attività di promozione umana e sociale dell'Associazione è caratterizzata da alcuni elementi essenziali: radicata nel lavoro sul campo, si fonda sui valori della Compagnia di Gesù, è centrata sulla relazione e basata sulla ricerca e sulla collaborazione costruttiva con tutte le parti interessate. L'Associazione opera in collaborazione e confronto costante con la Rete Centro Astalli e con il JRS (Jesuit Refugee Service – Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati).

L'Associazione, prendendo ispirazione dalle parole del fondatore del JRS (Padre P. Arrupe), nell'ascolto continuo del territorio e nel confronto con le altre associazioni operanti nell'ambito, intende "provvedere a quei servizi non sufficientemente forniti da altri gruppi ed organizzazioni", non solo in termini materiali ma anche spirituali, pedagogici e umani, rivolgendosi anzitutto a quei "gruppi e aree che sono oggetto di poca pubblicità o ricevono scarso aiuto da altri": anzitutto le donne, i minori, e quanti riversano in una condizione di particolare svantaggio sociale.

3.4. L'Associazione si caratterizza per:

- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- assenza di fini di lucro;
- divieto di distribuzione degli utili.

ART. 4 – ATTIVITA'

4.1. L'Associazione persegue gli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto - conformi ai valori costituzionali - mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) interventi e i servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, L. 328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 104/1992 e alla Legge 112/2016 e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. a), D. Lgs. 117/2017);
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. c), D. Lgs. 117/2017);
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d), D. Lgs. 117/2017);
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

[Handwritten signature]



- interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (art. 5, comma 1, lett. l), D. Lgs. 117/2017);
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (art. 5, comma 1, lett. k), D. Lgs. 117/2017);
 - f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 125/2014 e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. n), D. Lgs. 117/2017);
 - g) alloggio sociale ai sensi del Decreto Min. Infrastrutture del 22 Aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5, comma 1, lett. q), D. Lgs. 117/2017);
 - h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, comma 1, lett. r), D. Lgs. 117/2017);
 - i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o i prodotti di cui alla Legge 166/2016) e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lett. u), D. Lgs. 117/2017);
 - j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. v), D. Lgs. 117/2017);
 - k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, comma 1, lett. w), D. Lgs. 117/2017);
 - l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lett. z), D. Lgs. 117/2017).

4.2. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione, nello svolgimento delle attività di interesse generale, potrà procedere nelle seguenti attività:

- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- assistenza legale ai migranti forzati per regolarizzare il loro status come primo indispensabile passo per accedere agli altri servizi cui hanno diritto;
- alloggio o garanzia nella ricerca di soluzioni abitative a favore dei migranti;
- assistenza sanitaria a favore dei migranti;
- orientamento per l'inserimento lavorativo e supporto all'integrazione dei migranti;
- servizi di mediazione dei conflitti;
- iniziative culturali con finalità educative (anche all'interno degli Istituti scolastici) su tematiche relative alle finalità dell'Associazione, quali ad esempio il diritto d'asilo e il dialogo interreligioso. Ciò con l'obiettivo di promuovere e stimolare le capacità di pensiero critico, specie nell'era di



- internet e dei social network, sul contributo attivo e positivo dei migranti alle società che li accolgono;
- dopo scuola finalizzati a promuovere l'inclusione sociale dei minori stranieri;
 - tirocini di studenti universitari o in alternanza scuola-lavoro finalizzati a sviluppare competenze nella realizzazione degli interventi a carattere sociale e culturale promossi;
 - creazione di gruppi di studio che possano anche monitorare l'accesso ai servizi in un'ottica di misurazione dell'impatto sociale prodotto;
 - creazione di laboratori artistico-musicali e di rafforzamento linguistico;
 - ideazione e/o organizzazione di corsi di italiano per stranieri, con l'obiettivo di promuovere la formazione civico-linguistica dei cittadini dei Paesi terzi vulnerabili, quale fondamentale strumento per la loro inclusione sociale, e/o collaborazione nella messa in rete delle esperienze delle scuole di italiano per stranieri già attive sul territorio;
 - ideazione e/o organizzazione di seminari/convegni finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della migrazione;
 - eventi e/o opere per la riconciliazione e la coesione sociale, nonché per il dialogo tra diverse religioni, culture e gruppi;
 - organizzazione o partecipazione ad iniziative finalizzate ad avvicinare le persone ad esperienze di volontariato nel settore;
 - messa in rete degli alloggi disponibili e la loro gestione diretta;
 - ideazione e/o organizzazione di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro facilitando i percorsi di inclusione socio-lavorativa dei minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni (17-21 anni) attraverso un sistema di presa in carico che si integri con i sistemi di accoglienza già attivi sui territori in modo da
 - i. favorire l'inclusione sociale e relazionale nei territori coinvolti dal progetto;
 - ii. sostenere l'integrazione dei beneficiari nel mercato del lavoro e i loro percorsi di autonomia così da superare il circuito assistenziale dell'accoglienza;
 - iii. valorizzare le competenze e le esperienze lavorative pregresse e svilupparne di nuove anche in rapporto alla domanda del mercato del lavoro;
 - ideazione e/o organizzazione di iniziative di beneficenza e/o sostegno a distanza e/o cessione gratuita di alimenti o prodotti e/o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno dei migranti in condizione di svantaggio o di attività di interesse generale;
 - accompagnamento dei rifugiati nell'esercizio di loro diritti e nel dialogo con le istituzioni per ottenere cambiamenti nella legislazione o nelle politiche vigenti in materia di migrazioni;



- miglioramento della percezione pubblica dei rifugiati, contrastando la discriminazione, la xenofobia, l'indifferenza e promuovendo l'integrazione e la coesione sociale attraverso le iniziative culturali realizzate o promosse;
- partecipazione ai percorsi di coprogrammazione e coprogettazione dei servizi anche per farsi portavoce delle istanze dei migranti;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- promozione di iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità competenti nei confronti del problema della povertà e dell'emarginazione, della famiglia e dei bambini abbandonati o in difficoltà;
- coordinamento e sostegno degli interventi di altre organizzazioni caritative.

Al fine di attuare il suo scopo, l'Associazione potrà inoltre svolgere le seguenti azioni:

- a) scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, pamphlet, manifesto, ed usare qualsiasi altro mezzo di comunicazione incluso l'editoria elettronica;
- b) aderire a qualunque organismo, unione, ente, federazione nazionale ed internazionale e costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare mediante contributi, lasciti e donazioni qualsiasi ente, Associazione, istituzione o fondazione che si prefigga le medesime finalità e scopi.

4.3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti normativamente. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

4.4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 - ASSOCIATI

5.1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

5.2. Possono essere associati tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nonché enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, italiani e stranieri che condividono le finalità dell'Associazione e contribuiscono alla realizzazione delle stesse.



5.3. L'ammissione degli associati, che riconoscono ed aderiscono alle finalità dell'Associazione ed al presente Statuto, avviene su domanda degli interessati da presentare al Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

5.4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.5. Gli associati hanno diritto di voto, decorsi trenta giorni dalla data di iscrizione nel Libro degli Associati.

5.6. L'associato è tenuto al versamento di una quota associativa annuale nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo entro il 31 Dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

5.7. La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

In caso di rapporto di lavoro dipendente o autonomo instauratosi tra un associato e l'Associazione, il Consiglio Direttivo delibera la sospensione dell'associato per tutta la durata del rapporto di lavoro.

5.8. La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per delibera motivata di esclusione adottata ed attuata dal Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o del regolamento, per mancato pagamento della quota associativa annuale o per altri motivi che comportino indegnità;
- c) per morte dell'associato.

5.9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5.10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.





ART. 6 - ORGANI SOCIALI

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se nominato.

Le cariche, ad accezione di quelle di membro dell'Organo di Controllo, sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esecuzione dei rispettivi incarichi.

ART. 7 - ASSEMBLEA

7.1. Le Assemblee sono convocate dal Presidente.

Ogni associato che sia iscritto da almeno trenta giorni nel libro degli associati ha diritto a esprimere in Assemblea un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta; ogni associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

7.2. L'Assemblea deve essere convocata con almeno dieci giorni di preavviso mediante affissione dell'avviso nella sede sociale o lettera da inviarsi anche via telefax o posta elettronica ai singoli soci con indicazione di ordine del giorno, data e luogo della riunione.

Un decimo degli associati aventi diritto al voto può chiedere la convocazione dell'Assemblea; in questo caso la riunione deve svolgersi entro trenta giorni dalla richiesta indirizzata al Presidente o a chi ne fa le veci.

7.3. L'Assemblea è legalmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione sono validamente adottate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.



È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7.4. L'Assemblea delibera:

- a) sulla variazione della sede legale;
- b) sulla nomina, sulla revoca e sul numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) sulla nomina e revoca, se esistente, dell'Organo di controllo e sul loro compenso;
- d) sulla nomina e revoca, se esistente, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e sul suo compenso;
- e) sull'approvazione del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo annuale, e del bilancio sociale, se dovuto ;
- f) sulla responsabilità degli organi sociali e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) sul regolamento dei lavori Assembleari, se esistente e su altri regolamenti, se ritenuti opportuni o necessari;
- h) sulla devoluzione parziale del patrimonio a seguito di perdita della propria qualifica di organizzazione di volontariato;
- i) sulla migrazione in altra sezione del RUNTS;
- j) sulle modifiche dello Statuto,
- k) sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle riunioni stesse.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri da un minimo di tre ad un massimo di sette, tutti scelti tra persone fisiche associate oppure indicate tra i propri associati dagli enti associati.

I membri del Consiglio rimangono in carica per tre anni, possono essere rieletti e possono essere revocati o rassegnare le dimissioni.

La revoca da parte dell'Assemblea può avvenire solo per giusta causa o indegnità.

In caso di dimissioni o impedimento grave, o tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a cooptare un nuovo membro sino alla successiva Assemblea degli associati.

8.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un terzo dei consiglieri.



Esso può riunirsi in ogni luogo purché in Italia, e l'avviso di convocazione dovrà farsi per lettera inviata anche via telefax o posta elettronica almeno cinque, o, in casi di urgenza, almeno due, giorni prima della riunione, tranne nel caso in cui vi sia la presenza di tutti i consiglieri.

In caso di convocazione richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, il Presidente dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro i venti giorni dalla richiesta stessa.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le delibere vengono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle riunioni stesse.

8.3 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e può compiere quanto ritenga opportuno per il conseguimento degli scopi della stessa.

In particolare:

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) istituisce sedi secondarie, filiali ed uffici;
- c) delibera sulla richiesta di ammissione di nuovo associato e sulla esclusione degli associati;
- d) nomina il Presidente;
- e) predispone il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio sociale, se dovuto;
- f) nomina il Direttore determinandone compiti, deleghe, qualifica, compenso e inquadramento giuridico dell'incarico;
- g) nominare, se ritenuto necessario, il Responsabile dei Servizi Generali ed Amministrativi della Associazione ed il Direttore del personale;
- h) approva la struttura organizzativa della Associazione proposta dal Direttore;
- i) delega specifici compiti ai Consiglieri, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, ferma restando la facoltà di impartire direttive ai delegati;
- j) approva l'assunzione dei dipendenti ed assume ogni altra decisione relativa al loro stato ed inquadramento giuridico ed economico, nonché deliberare il loro licenziamento;
- k) approva il conferimento di incarichi professionali;
- l) determina preventivamente i limiti, le condizioni e le modalità per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per l'attività prestata;
- m) deliberare sulla promozione di liti attive o sulla resistenza di liti passive;



- n) deliberare sull'istituzione di commissioni Consultive e comitati esecutivi e nominare i componenti delle stesse;
- o) deliberare l'acquisto e l'alienazione di beni e la destinazione degli stessi, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, la costituzione di ipoteche o altri vincoli su beni della Associazione, l'attivazione di operazioni di indebitamento ed ogni altra operazione economico/finanziaria riguardante l'ente;
- p) domanda, entro 30 giorni dalla propria nomina, l'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- q) cura la corretta tenuta del Libro degli associati, del Registro dei Volontari, del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, del Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- r) delibera su tipologia di spese e attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso sulla base di autocertificazione ai sensi dell'art. 17, comma 4, D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio nomina eventuali direttori o responsabili tecnici di area o settore. Inoltre documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio. Esso può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri e, per singoli atti o categorie di atti, anche a terzi procuratori che non siano membri dell'Associazione.

Il Consiglio si avvale dell'opera di associati, che per esperienza, requisiti morali, professionali e per attitudine operativa risultano essere competenti per particolari questioni, costituendo a tale fine specifiche Commissioni che avranno il compito di elaborare proposte e soluzioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo stesso per un triennio ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) ha la rappresentanza legale della Associazione;
- b) esercita i poteri riconosciutigli da questo Statuto e quelli che gli vengono delegati dal Consiglio Direttivo;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- d) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- e) promuove ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi Istituzionali della Associazione;



- f) può adottare in caso di urgenza tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo: i provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva, che deve essere tempestivamente convocata, a cura del Presidente, e tenersi entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.

ART. 10 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e sostituisce con gli stessi poteri il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

11.1. L'Assemblea e Legge l'Organo di controllo, anche monocratico, se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge.

11.2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.3. L'Organo di controllo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

11.4. L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 31 D.Lgs 117/2017, esercita la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

11.5. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 D.Lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale ove dovuto sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

11.6 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine



possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.7 L'Organo di Controllo è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce ogni 90 giorni, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed in ogni caso per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Le sue deliberazioni sono da ritenersi valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza.

Delle riunioni è redatto verbale trascritto nel relativo libro e sottoscritto dai membri effettivi.

I membri dell'Organo di Controllo che non possono presenziare personalmente alle riunioni dello stesso, hanno la facoltà di intervenire a distanza utilizzando strumenti tecnologici (teleconferenza, reti telematiche ecc.).

Saranno valide le riunioni in audio-video conferenza purchè nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed un altro componente dell'Organo di Controllo, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e la possibilità per gli stessi di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente.

ART. 12 - VOLONTARI

Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Il volontario promuove risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle sue azioni in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario. Possono essere rimborsate al volontario dalla Associazione le spese



effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo limiti e condizioni stabilite preventivamente dal Consiglio Direttivo; sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.

ART. 13 - LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore alla metà del numero dei volontari.

ART.14 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) da elargizioni, donazioni o lasciti;
- c) da qualsiasi reddito in qualsiasi modo realizzato con il patrimonio dell'Associazione;
- d) da contributi e sussidi di varia natura versati da Enti e soggetti pubblici e privati;
- e) da fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di gestione;
- f) da attività di raccolta fondi;
- g) dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.



ART. 15- ESERCIZI SOCIALI. BILANCIO DI ESERCIZIO. BILANCIO SOCIALE

15.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

15.2. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che lo presenta all'Assemblea per la sua approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs 117/2017 nella relazione a bilancio e nella relazione di missione.

Il Consiglio Direttivo procede poi al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

15.3. La Associazione, ricorrendo i presupposti di Legge, deve depositare presso il Registro Unico del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali ai sensi dell'art. 14 comma 1 D. Lgs 117/2017.

15.4 La Associazione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 14 comma 2 D. Lgs 117/2017, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

ART. 16 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del medesimo organo,
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali direttamente nella sede della Associazione, con preavviso di un giorno da dare al Presidente.



ART. 17 - TRASFORMAZIONE - SCISSIONE - FUSIONE - ESTINZIONE - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, l'Assemblea con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, delibera l'estinzione o la trasformazione della Associazione. L'Associazione può altresì deliberare la propria fusione e scissione.

In caso di estinzione, il patrimonio della Associazione, eventualmente residuo, verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo settore.

Laddove trasformazione, fusione o scissione comportino la cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo Settore, si procederà alla devoluzione del patrimonio limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato invece iscritto, nelle modalità sopra indicate.

Art. 18 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore scelto di comune accordo fra le parti contendenti, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma

ART. 19 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore e, in particolare, il D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni nonché, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le norme in materia di enti non commerciali.

